



COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO PER LE
OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA
(TOSAP)

**Adottato con delibera commissariale n.61 del 02/06/1994. Modificato con
delibere consiliari n.5 del 23/2/1996 e n.20 del 25/03/1999**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.507 e 28 dicembre 1993, n.566 modificativo di detto D.Legislativo e dalla Legge 28 dicembre 1995, n.549.

ART.1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi dell'art.38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento.

ART.2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale (art.50 commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno dieci giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

ART.3
DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione.

ART.4
**MESTIERI GIROCAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN
FORMA ITINERANTE**

1. Colore che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART.5
CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Nell'atto di concessione e/autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art.50 comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art.38, comma 4 sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art.2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno trenta giorni lavorativi antecedenti la data per cui si chiede l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

ART.6
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

ART.7
RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art.2 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art.50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno quindici giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

ART.8
DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - L'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei novanta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei quindici giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

ART.9 REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art.41 comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

ART.10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. La concessione e/o autorizzazione per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART.11 RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART.12 COSTRUZIONI GALLERIE SOTTERRANEE

Ai sensi dell'art.47 comma 4 D.Lgs. 507/93 il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art.47 del D.Lgs. n.507/93, impone un contributo "una tantum" pari al dieci per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari delle opere realizzate.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs.507/93 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 446/97 e DD.Lgss. 471-472-473/97).

ART.13

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

I criteri per la determinazione della tariffa, entro i limiti previsti dal D.Lgs.507/93, artt.li dal 42 al 48 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito elencati:

- a) classificazione del Comune ai sensi del D.Lgs 507/93, art.43;
- b) classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs 507/93, art.42;
- c) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- d) durata dell'occupazione;
- e) le frazioni di tariffa fino a lire 50 sono arrotondate alle lire 100 inferiori e quelle oltre lire 50 sono arrotondate alle lire 100 superiori.

ART.14

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla III classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art.40 comma 3 del D.Lgs. 507/93.

ART.15
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

In ottemperanza dell'art.42, comma 3, del predetto D.Lgs.507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in quattro categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art.42.

ART.16
TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate dal Consiglio Comunale entro il termine di legge.
2. Ai sensi dell'art.42 comma 6 e successive modifiche ed integrazioni la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt.44, 45, 47, 48 del D.Lgs. 507/93.

ART.17
SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art.38 comma 4 sono soggette all'imposizione comunali le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, si tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Nel caso di pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
4. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. In particolare, per i passi carrabili è obbligatorio, così come previsto dal codice civile, la costituzione del condominio quando il numero dei proprietari sia superiore a quattro.
5. Per i fabbricati dove non risulti costituito il condominio, la tassa relativa al passo carrabile sarà richiesta ad un solo proprietario in rappresentanza anche degli altri. La relativa richiesta dovrà, in ogni caso, riportare le generalità di tutti i proprietari.

ART.18
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.42 comma 1 ed ai fini dell'applicazione della Tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART.19
CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.42 comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato e metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle quattro categorie di cui all'art.14 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in un'unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART.20
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.42 comma 4 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o al metro lineare superiore.
3. Per le occupazione del soprassuolo, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

ART.21
PASSI CARRABILI

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.44 comma 5, la superficie del passo carrabile si determina moltiplicando la larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o del terreno per la profondità di 1 metro lineare < convenzionale >.
2. Le autorizzazioni per l'apertura ed il mantenimento dei passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del nuovo codice della strada (D.L. 30.04.92 n.285 e successive modificazioni) e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 n.495 e successive modificazioni).
3. Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o di altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

4. Su richiesta dei proprietari, per gli accessi a filo di fronte del fabbricato o comunque privi di manufatti descritti al comma 1, il Comune può, comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte dei proprietari dell'accesso.
5. La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e con i criteri definiti al primo comma.

ART.22

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.44 comma 12, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART.23

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.48 dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione con le modalità di cui all'art.6 del D.Lgs.507/93.

ART.24
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.48 comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o del soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART.25
OCCUPAZIONI TEMPORANEE – CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.45 commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La Tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, dividendo la tariffa prevista per le varie fattispecie in ventiquattro ore e moltiplicando la tariffa oraria, così ottenuta, per le ore di effettiva occupazione. Si applica l'intera tariffa per le occupazioni che si protraggono oltre le 12 ore.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino a 29 giorni il 20% di riduzione.
4. Ai sensi dell' art.47 comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria secondo la tariffa.

ART.26
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO – CASI PARTICOLARI

Ai sensi degli artt.46 comma 1 e 47 comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART.27
MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.42 comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
2. Ai sensi dell'art.45 comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è maggiorata del 50%.

ART.28
RIDUZIONE DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto del D.Lgs.507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della Tassa:
 - a) Ai sensi dell'art.42 comma 5, le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
 - b) Ai sensi dell'art.44 comma 1 e dell'art.45 comma 2, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 35%.
 - c) Ai sensi dell'art.44 comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, è ridotta al 30%.
 - d) Ai sensi dell'art.44 comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50%.
 - e) Ai sensi dell'art.44 comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
 - f) Ai sensi dell'art.44 comma 8 per gli accessi carrabili o pedonali, per una superficie massima di 10 mq, qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico con il quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50%.
 - g) Ai sensi dell'art.44 comma 9 la tariffa è ridotta al 30% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili, e comunque non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
 - h) Ai sensi dell'art.44 comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione di carburanti la tassa è ridotta al 50%.
2. Ai sensi dell'art.65 del D.Lgs n.549/95 la Tassa è ridotta del 10% per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche per i quali il Comune riscuote canoni di concessione non ricognitori.

ART.29
PASSI CARRABILI – AFFRANCAZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art.44 comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART.30
RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35%.
 - b) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza.
 - c) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%.
 - d) Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tali utenze, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - e) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette a tassa ridotta del 30%.
 - f) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 20%.
 - g) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive si applica la tariffa ridotta del 80%.
 - h) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.
2. Ai sensi dell'art.65 del D.Lgs. 549/93, la Tassa è ridotta del 10% per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche per i quali il Comune riscuota canoni di concessione non ricognitori.
3. Tutte le riduzioni previste dai precedenti articoli si cumulano fra di loro.

ART.31
ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D.Lgs. 507/93:
 - a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per le finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni delle aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione delle festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) Occupazioni di pronto interventi con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, copertura di durata non superiori ad un'ora;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi ove effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzioni del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

ART.32 ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Ai sensi del D.Lgs. 507/93 art.38 comma 2 la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano completamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART.33 SANZIONI E PENE PECUNIARIE

Le sanzioni si applicano come per legge (DD.lgss. 471-472-473/97).

ART.34
VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quelli del rilascio, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della Tassa può essere effettuato nei seguenti modi:
 - a) Tramite versamento su conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di affidamento, al concessionario;
 - b) Attraverso sistema informatizzato (Bancomat o similari) con accredito su apposito conto del Comune o, in caso di affidamento, del concessionario;
 - c) In contanti, presso la tesoreria del Comune o, in caso di affidamento, presso l'agenzia del concessionario.
4. La tassa deve essere corrisposta in un'unica soluzione. Ai sensi dell'art.50 comma 5 bis del D.Lgs.507/93 e successive modifiche, la tassa, se di importo superiore a lire 500.000, può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento. L'importo della tassa, fino a lire 500, è arrotondato alle lire 1.000 inferiori, oltre lire 500 alle lire 1.000 superiori.
5. Per le occupazioni temporanee la tassa deve essere versata all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente comma 3.
6. Per gli esercenti ambulanti delle fiere settimanali il pagamento della tassa deve essere effettuato in due rate semestrali anticipate con scadenza 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno. Il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico è causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione.

ART.35
RIMBORSI

Ai sensi dell'art.51 comma 6 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche, i contribuenti possono richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART.36
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene secondo il sistema della ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910 n.639 oppure mediante il sistema previsto dal D.P.R. n.43 del 28/01/1988 art.68.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

ART.37
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art.46 della Legge n.142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI AVERSA

**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE DISTINTE PER CATEGORIE**

1° Categoria	2° Categoria	3° Categoria	4° Categoria
Area Parco Pozzi	P.tta S.Francesco da Paola	Area Mercato Ortofrutt.	Tutte le aree non comprese nelle precedenti 3 categorie.
Piazza Amedeo	Piazza Trieste e Trento	P.tta De Simone	
Piazza Bernini	Via Abba	Piazza Duomo	
Piazza Crispi	Via Alfieri	Piazza Marconi	
Piazza Magenta	Via Amendola	Piazza S.Nicola	
Piazza Mazzini	Via Andreozzi	Piazza Savignano	
Piazza Municipio	Via Bachelet	Piazzetta S.Paolo	
Piazza Vittorio Emanuele	Via Belvedere	Via Altavilla	
Piazzetta Lucarelli	Via Bisceglia	Via Atellana	
Via Botticelli	Via Bixio	Via Battisti	
Via Caravaggio	Via Carducci	Via Catullo	
Via Cavour	Via Cicerone	Via Croce	
Via Cilea	Via delle Acacie	Via Dante Alighieri	
Via Corcioni	Via Di Giacomo	Via De Filippo	
Via Costantinopoli	Via Foscolo	Via Deledda	
Via D'Acquisto	Via Macello	Via Fermi	
Via De Chirico	Via Magenta	Via Giordano L.	
Via degli Artisti	Via Marchione	Via Golia C.	
Via Di Iasi	Via Monti	Via Iommelli	
Via Diaz	Via Nievo	Via La Malfa	
Via Garibaldi	Via Pascoli	Via Ligabue	
Via Garofano	Via Pisacane	Via Negri	
Via Gemito	Via Presidio	Via Nenni	
Via Giolitti	Via S.Andrea	Via Orabona	
Via Giotto	Via S.Francesco da Paola	Via Orazio	
Via Gramsci	Via Torrebianca (da incrocio	Via Ovidio	
Via Leonardo da Vinci	con Via Saporito a incrocio	Via Pacinotti	
Via Libertà	con Via Libertà)	Via Pastore	
Via Michelangelo	Via Tristano	Via S.Nicola	
Via Modigliani	Via Umberto I	Via Serao	
Via Raffaello	Via G.B. Vico	Via Sturzo	
Via Roma	Via Vittorio Emanuele	Via Togliatti	
Via San Francesco	Via Vittorio Veneto	Via Torrebianca (da incrocio	
Via Sanfelice		con Via Libertà in direzione	
Via Saporito		Carinaro)	
Via Seggio		Via Vitale	
Via Tiziano		Via Volta	
Via Verdi			
Viale Europa			
Viale Kennedy			
Viale Olimpico			